



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.5.2007  
COM(2007) 260 definitivo

2007/0093 (CNB)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro  
a Malta**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 16 maggio 2007 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, che stabilisce che Malta soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e che la deroga di Malta sia abolita a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il Consiglio, se adotterà la decisione, dovrà poi prendere le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro a Malta.

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro<sup>1</sup> ha disciplinato l'introduzione iniziale dell'euro negli Stati membri entrati a far parte dell'area dell'euro con la prima ondata e in Grecia<sup>2</sup>. Il suddetto regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2169/2005 per preparare i successivi allargamenti dell'area dell'euro e dal regolamento (CE) n. 1647/2006 per includere la Slovenia, che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2007. Il 16 maggio 2007 la Commissione ha adottato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 974/98 al fine di includere Cipro che adotterà l'euro il 1° gennaio 2008, fatta salva l'abolizione della deroga a favore di detto Stato membro a decorrere dalla stessa data.

Affinché anche Malta possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 974/98, occorre introdurre in detto regolamento un riferimento a tale Stato membro. La presente proposta contiene le necessarie modifiche del citato regolamento.

Il piano di passaggio all'euro di Malta contempla il ricorso al cosiddetto scenario del "big bang", che prevede che l'adozione dell'euro come moneta nazionale coincida con l'introduzione a Malta delle banconote e delle monete metalliche in euro.

### 2. ASPETTI GIURIDICI

#### 2.1. Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 123, paragrafo 5, del trattato CE, che disciplina l'adozione delle altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro nello Stato membro la cui deroga sia stata abolita conformemente all'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE.

Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE.

---

<sup>1</sup> GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006 (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2).

<sup>2</sup> Cfr. regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

## 2.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo: essa soddisfa quindi il principio di proporzionalità.

## 2.3. Scelta dello strumento giuridico

Il regolamento è l'unico strumento giuridico che consenta di modificare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro.

## 3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

## 4. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI

### 4.1. Articolo 1

Conformemente all'articolo 1, lettera a) e all'articolo 1 *bis* del regolamento (CE) n. 974/98, la tabella di cui all'allegato di tale regolamento elenca gli Stati membri partecipanti e stabilisce la data di adozione dell'euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l'eventuale periodo di "abbandono graduale" per ogni Stato membro partecipante. In forza dell'articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 974/98, un "periodo di abbandono graduale" può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell'euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido. Ciò non è avvenuto nel caso degli undici Stati membri che hanno adottato l'euro il 1° gennaio 1999 e della Grecia che l'ha adottato il 1° gennaio 2001. Nel caso della Slovenia, la data di adozione dell'euro e quella di sostituzione del denaro liquido hanno coinciso (1° gennaio 2007), ma il paese ha scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale". Anche i piani di passaggio all'euro di Cipro e Malta indicano la stessa data per l'adozione dell'euro e la sostituzione del denaro liquido (1° gennaio 2008), ma entrambi gli Stati membri hanno scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale".

L'articolo in questione inserisce, secondo l'ordine protocollare, Malta e i dati che riguardano tale Stato membro nella tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 974/98.

Stato membro	Data di adozione dell'euro	Data di sostituzione del denaro liquido	Adozione di un periodo di "abbandono graduale"
"Malta	1° gennaio 2008	1° gennaio 2008	No"

#### **4.2. Articolo 2**

L'articolo fissa al 1° gennaio 2008 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte di Malta, ossia la data di abolizione della deroga e la data di entrata in vigore del tasso di conversione della lira maltese.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro a Malta**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro<sup>3</sup>, prevede la sostituzione con l'euro delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio<sup>4</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l'euro.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2169/2005<sup>5</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per preparare la futura introduzione dell'euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro come moneta unica.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio<sup>6</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale slovena con l'euro.
- (5) Il regolamento (CE) n. xxx/2007 del Consiglio<sup>7</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale di Cipro con l'euro.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. xxx/2007 del Consiglio (GU L ... del ... , pag. ... 1).

<sup>4</sup> GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

<sup>5</sup> GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2.

<sup>7</sup> GU L ... del ..., pag. ....

- (6) A norma dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, Malta è uno Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato.
- (7) In forza della decisione 2007/.../CE del Consiglio, del ... .. 2007, adottata a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1° gennaio 2008<sup>8</sup>, Malta soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica, e la deroga di Malta deve essere abolita a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- (8) Per l'introduzione dell'euro a Malta occorre estendere ad essa le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro.
- (9) Il piano di passaggio all'euro di Malta specifica che le banconote e le monete metalliche in euro avranno corso legale in detto Stato membro il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale. Pertanto la data di adozione dell'euro e quella di sostituzione del denaro liquido saranno il 1° gennaio 2008. Non si applica il periodo di "abbandono graduale".
- (10) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

---

<sup>8</sup> GU L ... del ..., pag. ....

### Allegato

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative al Lussemburgo e ai Paesi Bassi è inserita la seguente riga:

Stato membro	Data di adozione dell'euro	Data di sostituzione del denaro liquido	Adozione di un periodo di "abbandono graduale"
--------------	----------------------------	---	--

-----

"Malta	1° gennaio 2008	1° gennaio 2008	No"
--------	-----------------	-----------------	-----